



COMUNE DI MADIGNANO

Provincia di Cremona

Ufficio Servizi Sociali

Madignano, lì 29.01.2019
Prot. n. 537

Ordinanza n° 2/2019

IL SINDACO

RICHIAMATE le proprie precedenti Ordinanze:

1. N. 01/2013 - prot. 221, con la quale era stata disposta l'assegnazione al Sig. **ABDELKRIM BENAYAHA** - residente in Madignano - **Via Libertà n°57** - dell'alloggio di proprietà comunale, sito in **Via Ripalta Arpina n°5**, in via urgente e temporanea, e le successive intervenute proroghe del termine di assegnazione;
2. N. 15/2017 - prot. 4820/2017 con la quale si decreta la conferma di Assegnazione in Deroga;

VALUTATA la relazione presentata dall'Ufficio Servizio Sociali ns. prot. 391 del 28.01.2019, con la quale l'assistente sociale presenta e aggiorna la situazione familiare della **Sig.ra Yourani Raja**;

RITENUTO il permanere della criticità della situazione complessiva del nucleo familiare della **sig.ra Yourani Raja** (moglie del **sig. Benayaha Abdelkrim**) si indica la necessità di confermare l'assegnazione in deroga temporanea dell'alloggio comunale, per motivi di carattere sociale;

TENUTO CONTO che costituisce inequivoco interesse pubblico intervenire nella situazione in esame, procurando un alloggio al nucleo familiare della **sig.ra Yourani Raja** (composto, oltre che dalla stessa, da n° 3 figli minorenni); infatti, da un lato, il Comune non può disattendere i propri obblighi di solidarietà e di sicurezza sociale, costituzionalmente previsti, al fine di fornire minime condizioni di vivibilità, se pur in via temporanea, a soggetti sprovvisti di congrui mezzi di sostentamento;

RAVVISATA, pertanto la necessità di procedere, a tutela della situazione di assoluto bisogno di alloggio della persona, intervenendo mediante l'adozione di misure idonee a consentir alla famiglia in parola la permanenza, in deroga, nell'alloggio comunale attualmente occupato;

PRESA visione del "REGOLAMENTO Comunale per l'assegnazione e conduzione degli alloggi comunali esclusi dalla disciplina ERP" (approvato con delibera C.C. n° 35 del 05/08/2010), che all'art. 12 disciplina specificatamente le "Assegnazioni in deroga";

CONSIDERATO che, sulla base della citata relazione A.S., al nucleo familiare in questione si possa correttamente applicare tale disciplina, sussistendone le caratteristiche richieste e le necessarie motivazioni;

RILEVATO che la concreta fattispecie in esame si appalesa idonea a produrre gravi pericoli per l'incolumità, della persona in oggetto, priva di qualsiasi attuale possibilità di reperire autonomamente idoneo alloggio;

PRESO ATTO che la situazione in esame presenta il previsto requisito della contingibilità, intesa come situazione determinata da fatti temporanei ed accidentali;

DATO ATTO che l'articolo 54, 2° comma del D. Lgs. 267/2000 configura i provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, del Sindaco, come atti pienamente idonei a prevenire gravi pericoli minaccianti l'incolumità dei cittadini;

PRESO ATTO della richiesta di riproporre dell'Assistente sociale di riproporre l'assegnazione in deroga **alla Sig.ra Yourani Raja** dell'alloggio sito in Madignano **in via Ripalta Arpina n. 5**, esentandola dal pagamento del canone d'affitto;

DECRETA la CONFERMA di ASSEGNAZIONE in DEROGA

1. Alla Sig.ra **Yourani Raja** - residente in Madignano - **Via Ripalta Arpina n°5** - dell'alloggio di proprietà comunale, sito **in via Ripalta Arpina n°5**, in deroga alle procedure per l'assegnazione degli alloggi previste dal Regolamento approvato con delibera C.C. n.° 35 del 05/08/2010 ed in applicazione dell'art. 12 del medesimo Regolamento, **autorizzandolo ad occupare il citato immobile, ad uso abitativo, fino al 31/12/2019**
2. Vista la situazione familiare esposta in diverse relazioni dall'Assistente Sociale, si ritiene di **esentare** la sig. **Yourani Raja** dal **pagamento del canone d'affitto** relativamente al periodo di utilizzo dell'alloggio comunale in parola; saranno esclusivamente a suo carico le spese connesse al consumo di energia elettrica e di gas metano.
3. L'Assegnatario si obbliga ad utilizzare l'alloggio concesso esclusivamente ad uso abitativo per sé stesso, non concedendo ospitalità a terzi senza la preventiva autorizzazione del Comune.
4. L'Assegnatario si obbliga, inoltre, ad usare l'alloggio con la dovuta diligenza. Nessuna miglioria, innovazione, o manomissione impianti esistenti può essere apportata dall'Assegnatario senza il preventivo consenso scritto del Comune. E' fatto tassativo divieto all'Assegnatario di installare nell'alloggio apparecchi a gas per riscaldamento e simili senza la preventiva autorizzazione del Comune.
5. Il Comune si riserva la facoltà di revocare il presente atto, laddove venissero meno i presupposti di intervento, oppure laddove il legittimato occupante (Sig.ra **Yourani Raja**) non ottemperasse integralmente agli obblighi di cui al presente decreto e, comunque, attinenti la corretta manutenzione ed il buon uso dell'immobile.
6. Avverso il presente provvedimento, è proponibile ricorso gerarchico al Prefetto, entro 30 giorni, ex DPR 1199/1971, oppure il ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni, ai sensi della L. 1034/1971, così come modificata dalla L. 205/2000, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del DPR 1199/1971.

IL SINDACO
f.to Guido Ongaro